



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1, comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art. 7, comma 2 della legge regionale 06/08/2019, n. 14;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'A.R.A.N. - Sicilia in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA la circolare n. 99361 del 06/09/2019 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la nota prot. n. 42235 del 08/05/2020 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica delega il Dirigente responsabile del Servizio 3 F.P. alla firma dei Decreti di Cancellazione dal ruolo;
- VISTA l'istanza del 27/10/2015, assunta al P.G. in pari data al n. 141272 con la quale la Sig.ra Pipate Pasqualina, nata a [REDACTED] il [REDACTED] dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale ha dichiarato che alla data del 16/02/2020, maturerà i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 214/2011 e chiede di essere collocata in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota del Servizio 3/F.P. - prot. n. 143710 del 13/12/2019, con la quale si comunica al Sig. Segretario Generale della Presidenza della Regione che, la Sig.ra Pipate Pasqualina ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015, ha già maturato i requisiti per il diritto alla pensione, in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011, in data 16/02/2020;
- VISTA la nota dell'Area 1 "Affari Generali e Comuni" della Segreteria Generale prot. n. 2391 del 22/01/2020 con la quale il Segretario Generale, comunica che la dipendente in argomento non è stata contingentata;
- VISTA la nota del Servizio 3/F.P. - prot. n. 36285 del 14/04/2020 - con la quale si comunica che il rapporto di lavoro la Sig.ra Pipate Pasqualina sarà risolto a decorrere dal **01/06/2020**;
- VISTO il D.A. n. 2208 del 04/06/1985, registrato alla Corte dei Conti il 15/06/1985 reg. n. 6 fgl. n. 218, con il quale la Sig.ra Pipate Pasqualina, a decorrere dal 04/06/1985, è stata nominata nella qualifica di Dattilografo in prova nel ruolo del personale Amministrativo della Regione Siciliana, assumendo effettivo servizio il 10/07/1985;
- VISTO il Decreto n. 1585/IX del 30/03/1994, vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 13/04/1994 al n. 1818, con il quale, in applicazione dell'art. 2 della L. 29/79, in favore della Sig.ra Pipate Pasqualina, sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza AA. 05 MM. 02 e GG. 09;
- VISTO il D.D.G. n. 10752 del 24/11/2004, vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 17/12/2004 al n. 6666, con il quale la Sig.ra Pipate Pasqualina, a decorrere dal 01/12/2001, è

stata collocata nella categoria "C", posizione economica 6, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P. Reg. n. 10/2001 e s.m.i;

VISTO lo stato matricolare civile della Regione Siciliana;

ACCERTATO che la Sig.ra Pipate Pasqualina, alla data del 31/05/2020 vanta un'anzianità anagrafica pari ad AA. ■ MM. ■ e GG. ■, e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione Regionale dal 10/07/85 al 31/05/2020	34	11	21
Servizio ricongiunto (Decreto n. 1585/IX del 30/03/1994)	5	02	09
Totale	40	01	00

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di (97,6) prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 01/06/2020 è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra Pipate Pasqualina, nata a ■ il ■ - Istruttore Direttivo - e, contestualmente, la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5, della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line ma non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99.

Palermo, li 15-MAG-2020

F.to
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3
G. G. Palagonia

VISTO: SI PUBBLICHI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3
F.to G.G. Palagonia

Originale agli atti d'ufficio